

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", ed in particolare l'art. 11 quaterdecies "Interventi strutturali, per la ricerca e l'occupazione" che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo

regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:
 - il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
 - i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
 - i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l'art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;
- l'art. 11 del medesimo il quale dispone:
 - al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per

specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell'ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;
- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;
- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove si prevede per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche come il capriolo, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il capriolo (§ 2.6.2), definisce:

- nel comprensorio 1 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile della consistenza della specie. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie;
- nei comprensori 2 e 3 obiettivi conservativi della specie programmando densità obiettivo:
 - comprese tra 3 e 15 capi/kmq e fissando valori progressivamente crescenti procedendo dall'area basso-collinare verso quella alto-collinare per il comprensorio 2;
 - superiori a 15 capi/kmq nella porzione più meridionale del comprensorio 2, posta a ridosso del comprensorio 3 e nel comprensorio 3;
 - adattandole, qualora le unità di gestione si sovrappongano per ampie porzioni ($\geq 25\%$ del totale) all'area critica per i danni da capriolo e/o all'area a maggior rischio di

collisione con ungulati selvatici e tenendo conto degli impatti correlabili all'abbondanza del cervide e delle altre specie di ungulati selvatici eventualmente presenti;

- un modello gestionale che prevede, tra l'altro:
 - per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc. sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna $\geq 2,5^\circ$, con presenza di "parapalle" naturali quali argini e terrapieni);
 - per i comprensori 2 e 3, conferma del modello in uso che ha dato risultati soddisfacenti. Nelle unità gestionali al cui interno si concentrano gli impatti alle produzioni agroforestali, monitoraggio dell'andamento delle densità, introducendo tutti gli strumenti disponibili per raggiungere l'obiettivo gestionale, ricorrendo localmente, quando necessario, al controllo delle popolazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 429 del 4 maggio 2020, "Calendario venatorio regionale - Stagione 2020/2021", come rettificato dalla Determinazione dirigenziale n. 8326 del 19 maggio 2020, che consente il prelievo in selezione del capriolo, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B approvato con il citato provvedimento:

TEMPI DEL PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
1° giugno 2020 – 15 luglio 2020 15 agosto 2020 – 30 settembre 2020	M	I e II
2 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II
	M e F	0
in aree a gestione non conservativa (C 1)	SESSO	CLASSE SOCIALE
1° giugno 2020 – 15 luglio 2020 15 agosto 2020 – 30 settembre 2020	M	I e II
2 gennaio 2021 – 31 marzo 2021	M e F	tutte le classi

Dato atto che la sopracitata propria deliberazione n. 429/2020 prevede inoltre nell'Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, dove può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Richiamate le indicazioni per la predisposizione dei piani di prelievo degli ungulati e dei galliformi relativi alla stagione venatoria 2020-2021, che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo

<https://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/no-homepage/stato-emergenziale-per-epidemia-di-covid-19.-indicazioni-per-i-piani-di-prelievo-di-ungulati-e-galliformi>, a seguito dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 e in base al fatto che non è stato possibile lo svolgimento dei previsti censimenti primaverili degli ungulati, funzionali alla richiesta del previsto parere annuale sui piani di prelievo ad ISPRA stesso;

Viste le note pervenute dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca relative ai dati richiesti da ISPRA nelle sopracitate indicazioni per la predisposizione dei piani di prelievo in selezione del capriolo nonché le proposte di prelievo conseguenti, acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, per tutto il territorio regionale;

Verificate, da parte del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Richiamata altresì la nota protocollo PG/2020/0362224 del 14 maggio con la quale il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sui piani di prelievo del capriolo per la stagione 2020 - 2021, corredati, così come indicato da ISPRA nelle citate indicazioni, dal resoconto gestionale riferito al passato quinquennio per ciascun distretto di gestione, con riferimento:

- ai dati di censimento suddivisi per sessi e classi di età al fine di valutare l'andamento della popolazione (attraverso il calcolo dell'incremento utile annuo) e la struttura della popolazione presente;
- ai piani di prelievo proposti annualmente suddivisi per sessi e classi di età;
- ai piani di prelievo realizzati, suddivisi per sessi e classi di età, al fine di consentire una valutazione di quanto questi si siano discostati dai valori complessivi e dalla struttura di quanto proposto nonché, in caso di perdurante inefficienza nel prelievo, valutare l'effettivo sforzo di caccia o la correttezza della stima della popolazione effettivamente presente sul territorio;
- agli obiettivi gestionali definiti dal "Piano faunistico regionale" in termini di densità o di non vocazionalità del distretto interessato;
- agli shape file di ciascun distretto interessato;

Richiamato infine il parere espresso da ISPRA con nota protocollo n. 21844 del 22 maggio 2020, trattenuto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2020/383187 del 22 maggio 2020, con il quale esprime parere favorevole sul prelievo del capriolo proposto per la stagione venatoria 2020 - 2021, a condizione che siano recepite le modifiche di seguito indicate per ciascun istituto:

Istituto	ATC	Codice	M1	M2	F1	F2	M0	F0	Tot.
AFV Il Rulletto	ATCBO02	ATCBO2 4	2	4	2	5	1	1	15
ATCBO2	ATCBO02	ATCBO2 5	13	22	17	28	10	10	100
ATCBO2	ATCBO02	ATCBO02 12	14	22	18	30	13	13	110
AFV Acqua Salata	ATCBO03	ATCBO03 2	2	5	3	8	2	2	22
ATCBO3	ATCBO03	ATCBO03 4	4	6	5	9	3	3	30
AFV Malfolle	ATCBO03	ATCBO03 7	1	2	1	2	1	1	8
ATCBO3	ATCBO03	ATCBO03 9	9	12	11	16	6	6	60
ATCBO3	ATCBO03	ATCBO03 12	1	2	1	2	1	1	8
Bonaga	ATCFC01	ATCFC01 CA A1	2	5	2	7	2	2	20
FC01	ATCFC01	ATCFC01 CA B1	3	9	3	9	3	3	30
FC01	ATCFC01	ATCFC01 CA C1	4	13	7	19	6	6	55
FC02	ATCFC02	ATCFC02 CA C2	5	16	7	20	6	6	60
FC03	ATCFC03	ATCFC03 CA A3	3	6	3	7	3	3	25
CIT	ATCFC04	ATCFC04 CA B4	2	4	2	5	1	1	15
FC04	ATCFC04	ATCFC04 CA D4	4	14	7	21	7	7	60
Sassetto Mortano	ATCFC05	ATCFC05 CA A5	2	6	3	8	3	3	25
Comero Nord	ATCFC05	ATCFC05 CA B5	1	2	1	2	1	1	8
La Selva	ATCMO02	ATCMO02 1A	6	16	6	16	8	8	60
MO2	ATCMO02	ATCMO02 1A	15	38	17	48	16	16	150
MO2	ATCMO02	ATCMO02 2B	35	71	42	86	43	43	320
MO2	ATCMO02	ATCMO02 4D	20	50	22	64	22	22	200
MO2	ATCMO02	ATCMO02 5E	5	13	6	16	5	5	50
MO2	ATCMO02	ATCMO02 6F	12	26	26	36	25	25	150
Puianello	ATCMO02	ATCMO02 6F	5	12	7	14	6	6	50
Torre Maina	ATCMO02	ATCMO02 6F	2	3	2	4	2	2	15
MO2	ATCMO02	ATCMO02 7G	15	38	17	48	16	16	150
MO2	ATCMO02	ATCMO02 8H	11	20	16	28	18	18	111
Monte-Bigo	ATCPC03	ATCPC03 2 Fradegola	5	10	8	15	6	6	50
PC 03	ATCPC03	ATCPC03 3 Denavolo	19	45	22	56	19	19	180
PC 07	ATCPC07	ATCPC07 4 Santa Franca	2	5	3	6	2	2	20
PC 07	ATCPC07	ATCPC07 5 Vernasca	7	14	8	17	7	7	60
PC 07	ATCPC07	ATCPC07 6 Bedasco	9	24	9	24	9	9	84
PC 09	ATCPC09	ATCPC09 3 Barberino	11	25	16	38	15	15	120
Il Sorbo	ATCPC09	ATCPC09 4 Coli	4	10	5	11	5	5	40
Cerignale	ATCPC10	ATCPC10 1 Ottone Rovereto	3	8	4	9	3	3	30
PR4	ATCPR04	ATCPR04 PR4 D2	9	15	14	15	11	11	75
PR8	ATCPR08	ATCPR08 PR8 D2	9	10	9	11	8	8	55
PR8	ATCPR08	ATCPR08 PR8 D4	3	6	5	6	5	5	30
Lama	ATCPR08	ATCPR08 PR8 D5	2	4	3	5	3	3	20
CA' DEL VENTO	ATCRE03	ATCRE03 2C	3	7	3	8	2	2	25
RE4 MONTAGNA	ATCRE04	ATCRE04 1M	18	48	18	50	33	33	200
RE4 MONTAGNA	ATCRE04	ATCRE04 2M	5	13	5	13	7	7	50
RE4 MONTAGNA	ATCRE04	ATCRE04 3M	3	9	4	10	7	7	40
Ente Parchi E.Occ.		Dac2*/in DPR5D2	5	6	6	8	5	5	35

Dato atto che il sopracitato parere di ISPRA rileva inoltre che:

- per quanto riguarda le AFV "La Lepre" e "Montespino" dell'ATC RN02, essendo state istituite nell'ultimo anno, il piano di

prelievo proposto dovrebbe essere autorizzato soltanto nell'ambito del piano dei relativi distretti di competenza, senza quindi aumentare il contingente da abbattere indicato nella richiesta in oggetto per tali distretti (ATCRN02 D2 e ATCRN02 D3);

- per quanto riguarda i distretti PR6 D5, PR8 D3 e PR8 D5, non ritiene di possedere i sufficienti elementi conoscitivi per esprimere un motivato parere, in quanto le modifiche apportate ai distretti non rendono possibile utilizzare i dati delle serie storiche per valutare la sostenibilità del prelievo proposto;

Rilevato tuttavia, anche a seguito di ulteriori approfondimenti con ISPRA, che non vi sono elementi sufficienti per valutare la proposta di prelievo di riferita a tutti i distretti dell'ATC PR6 (D1, D2, D3, D4 e D5) in quanto i necessari dati pregressi si riferiscono ad aree di censimento e prelievo ricadenti su porzioni di distretti diversi anziché essere interne a ciascun distretto;

Ritenuto pertanto opportuno richiedere agli ATC PR6 e PR8 i necessari ulteriori elementi conoscitivi riferiti ai sopra indicati distretti di gestione, approvando nel presente atto un piano di prelievo "prudenziale" corrispondente ad un terzo di quello proposto e rinviando a successivi atti l'approvazione del piano di prelievo definitivo, ad avvenuta acquisizione del positivo parere di ISPRA;

Ritenuto altresì di recepire integralmente tutte le ulteriori modifiche richieste da ISPRA;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in selezione del capriolo, così come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato Calendario venatorio regionale di cui alla propria deliberazione n. 429/2020;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1159 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il piano di prelievo del capriolo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019-2020, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 3) di rinviare a successivi atti l'approvazione definitiva del piano di prelievo del capriolo riferito agli ATC PR6 Distretti 1, 2, 3, 4 e 5 e PR8 Distretti 3 e 5 dando atto che per i suddetti distretti, in attesa degli elementi conoscitivi richiesti da ISPRA al fine di valutare la congruità del prelievo richiesto, sono stati ridotti "prudenzialmente" ad un terzo i contingenti richiesti;
- 4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.